

Regolamento della Mostra Mercato dell'Antiquariato, del Collezionismo e del Vintage "Non ho l'età"

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato dell'antiquariato, del collezionismo e vintage, denominato "Non ho l'età", che si svolge a Vicenza la seconda domenica del mese da settembre a giugno, con la data di luglio in Campo Marzo. Il suddetto regolamento va a precisare ed integrare quanto già indicato dalla normativa vigente di riferimento. Chi viene ammesso a partecipare come espositore, accetta il presente regolamento, in tutte le sue parti e sue eventuali integrazioni e modifiche, e si impegna a rispettarlo.

Art. 2 Fonti normative

- 1) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
- 2) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- 3) Deliberazione Giunta regionale 9 novembre 2001, n. 2956 "Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo"
- 4) Regolamento del mercato dell'antiquariato del Comune di Vicenza <http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/68955>
- 5) Piano per il commercio su area pubblica
- 6) Legge Regione Veneto n.10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di Commercio su aree pubbliche"
- 7) Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635
- 8) Deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n. 202 dell'8/10/2013 "Determinazione modico valore cose antiche e usate ai sensi dell'art. 247 del Regolamento TULPS"

Art. 3 Partecipazione alla Mostra Mercato

Sono ammessi a partecipare alla Mostra Mercato, tramite compilazione in ogni sua parte della scheda di domanda di partecipazione disponibile presso la sede degli organizzatori o nel sito web www.antiquariatovicenza.it, coloro i quali abbiano la merceologia corrispondente a quella ammessa dal Comune di Vicenza e che abbiano ricevuto conseguente conferma di accettazione da parte degli organizzatori:

- **gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale** e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico (vedi art. 3 L.R. 6 aprile 2001 n. 10).

- operatori (**hobbisti**) **che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale** e che vendono i beni sopra descritti ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale (massimo 6 volte in un anno) i quali devono, però, attenersi alle seguenti disposizioni (si elenca un estratto del comma 4 art. 9 L.R. 10/2011):
 - a) munirsi di un tesserino di riconoscimento, presso il Comune di residenza, che è personale, non cedibile e che deve essere esposto durante le operazioni di vendita;
 - b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino;
 - c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a 258,23 euro (importo che potrà essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base delle variazioni Istat del costo della vita).
 - d) avere con sé e tenere a disposizione di eventuali controlli un elenco dei beni in vendita.

Disposizioni particolari

La vendita di **cose antiche o usate di pregio**, sia al dettaglio che all'ingrosso, come previsto dall'art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è soggetta a preventiva **segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)**. È, inoltre, obbligatoria la tenuta del **registro dei beni usati** oggetto di compravendita da vidimarsi presso l'ufficio commercio fisso.

- Per il commercio di **cose usate "prive di valore o di valore esiguo"** (di valore non superiore a 250 euro) **non c'è l'obbligo di tenuta del registro** dei beni usati.
- Per il commercio di **oggetti preziosi o metalli preziosi** o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di **licenza** del Questore e richiederne la vidimazione del **registro** di compravendita.

Ogni espositore è tenuto ad avere con sé e a tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione richiesta per la propria categoria di attività (professionista od hobbista) e per le merceologie trattate (beni usati, antichi e di pregio, preziosi etc.). La documentazione deve essere in corso di validità. Per tutto quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente per i mercati dell'antiquariato su area pubblica e nello specifico, nel comune di Vicenza. L'indicazione del prezzo su ogni singolo pezzo in vendita è obbligatoria per professionisti ed hobbisti.

N.B.: La compilazione e la trasmissione della scheda di domanda di partecipazione non dà automaticamente diritto alla presenza al mercato dell'antiquariato, del collezionismo e del vintage "Non ho l'età". Gli organizzatori non sono responsabili, in qualsiasi caso, della mancata ricezione o dello smarrimento delle domande, così come dell'errato invio e/o smarrimento e/o cancellazione di e-mail, comunicazioni postali o fax. Gli stessi si riservano la facoltà di richiedere all'espositore qualsiasi documentazione utile a verificare i requisiti per l'ammissione alla Mostra Mercato.

Art. 4 Merceologie ammesse

Le merceologie ammesse al mercato “Non ho l’età” sono:

- **Antiquariato e cose vecchie ed usate:** mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e *silver plated*, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.
- **Oggetti da collezione:** filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali.
- Gli **hobbisti** non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.

ABBIGLIAMENTO: Per quanto concerne la vendita di abbigliamento, questo deve rientrare nella categoria del vintage. Deve essere presentato pulito ed esposto in maniera decorosa, appeso.

Si fa presente che gli organizzatori, tramite una commissione, si riservano la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti di ammissione e del regolamento del mercato.

Art. 5 Esposizione dei beni e della relativa vendita

È vietato esporre beni non indicati nella domanda di partecipazione e/o con la dicitura “solo per esposizione”. Ogni espositore è tenuto al rispetto scrupoloso delle leggi, disposizioni e regolamenti in materia di vendita di beni usati, antichi, preziosi e comunque rientranti nelle merceologie ammesse all’art. 4 del presente regolamento, pena l’esclusione dalla partecipazione al mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage “Non ho l’età”.

Art. 6 Modalità d'assegnazione degli spazi espositivi

L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell'organizzatore. Non è previsto l'abbonamento. L'affidamento del posto avviene solo tramite prenotazione preventiva, via e-mail. Coloro che non si presentano sul posto entro le 7.30, perdono il diritto per la stessa giornata ad occupare l'area assegnata.

Per esigenze tecniche ed organizzative, l'organizzatore ha facoltà di apportare cambiamenti ai posteggi già assegnati e ciò senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimenti per nessun motivo.

Le scelte da parte degli organizzatori in merito alla dislocazione dei banchi non sono contestabili. Degli eventuali cambiamenti l'organizzatore è tenuto a darne comunicazione agli interessati, anche la mattina stessa del mercato.

Qualora l'espositore con abbonamento non partecipi alla Mostra Mercato per tre volte consecutive, questi perde il diritto di posteggio nell'area assegnata precedentemente. Inoltre, gli organizzatori possono richiedere il pagamento anticipato per la prenotazione del posto.

È Tassativamente Vietato:

1. occupare un'area non assegnata, nonché le aree rientranti nei divieti espositivi;
2. occupare un'area maggiore di quella assegnata, salvo specifica autorizzazione dell'organizzatore;
3. cedere, anche a titolo gratuito, sia pure parzialmente, ed il subaffitto del posteggio;
4. lasciare il proprio posteggio privo di sorveglianza;
5. esporre beni diversi da quelli indicati nella richiesta di partecipazione.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura immediata del posteggio per colpa dell'aderente, con relativo sgombero dell'area, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per l'organizzatore, che si riserva peraltro di rivalersi secondo le modalità più opportune.

Art. 8 Caratteristiche degli spazi espositivi

Il numero degli spazi espositivi è determinato sulla base della superficie disponibile concessa dal Comune di Vicenza. Le tariffe sono a disposizione presso la sede dell'organizzatore.

Art. 9 Modalità di allestimento

Le operazioni di allestimento, esposizione e rimozione delle aree espositive della manifestazione devono essere effettuate dall'alba al tramonto. L'accesso alle aree di mercato e l'allestimento può avvenire tra le 6.00 e le 8.00 della mattina della manifestazione. Entro le ore 8.00 tutti i mezzi degli operatori devono uscire dalle aree di mercato, dalle Zone a Traffico Limitato e dalle Aree Pedonali. Le operazioni di vendita possono iniziare dalle 8.00. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione e, comunque, della zona a traffico limitato (ZTL). Il disallestimento può avvenire dalle 18.00 alle 20.00 nei mesi di settembre, ottobre, marzo, aprile, maggio e giugno, e dalle 17.00 alle 19.00 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Le aree assegnate, terminata l'esposizione nei termini sopraindicati, devono essere lasciate completamente sgombrare da ogni merce o materiale e nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. Gli espositori non possono gettare sull'area espositiva rifiuti o residui di sorta e sono

tenuti a provvedere alla raccolta e seguente smaltimento di questi in appositi contenitori o sacchetti di plastica di cui gli stessi espositori devono dotarsi.

L'organizzazione è sollevata da ogni tipo di responsabilità inerente all'inosservanza di quanto sopra disposto e si riserva di rivalersi nei confronti di chi non rispetti le disposizioni.

Ombrelloni e gazebo vanno assolutamente ancorati e messi in sicurezza con pesi mobili. Questa operazione è a cura esclusiva dell'espositore, anche nel caso di strutture di copertura a noleggio. È assolutamente vietato manomettere il terreno e utilizzare puntelli. Le strutture allestitriche devono essere di colore bianco e pulite.

Art. 10 Annullamento o sospensione manifestazione

Le date comprese nell'abbonamento saranno recuperabili solo nel caso in cui l'organizzazione si troverà costretta per cause di forza maggiore ad annullare l'evento o in caso di mal tempo sin dall'orario previsto per l'allestimento (ore 6.00 della mattina).

Art. 11 Divieti

Ai partecipanti è vietato:

1. accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia;
2. fare uso di altoparlanti o d'altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni; disturbare con grida o schiamazzi, coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore di esposizione;
3. circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno delle piazze e lungo le vie riservate alla Mostra Mercato;
4. esporre armi o parti di esse;
5. esporre oggetti o cose non compatibili, a parere dell'organizzatore, allo spirito della mostra mercato, come: qualsiasi merce nuova confezionata, manufatti della creatività artistico-artigianale, materiale falso e contraffatto, materiale presentato al pubblico in maniera tale non sia possibile verificarne l'autenticità (ad esempio, rivestito da pellicola plastica sigillata);
6. smobilitare il banco prima delle ore 18.00 nei mesi di settembre, ottobre, marzo, aprile, maggio, giugno e dalle 17.00 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
7. danneggiare il suolo e i beni pubblici con trapani, puntelli e qualsiasi altro tipo di azione che abbia un effetto non reversibile, nonché il versamento di sostanze difficilmente rimovibili (olii, colori, etc.);

8. utilizzare generatori di corrente, stufette, e, nel caso di fornitura di energia elettrica, non è ammesso l'impiego di lampade e fari di vecchia generazione.

Art. 12 Assicurazione ed accesso alla ZTL

Gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità che possa derivare da danni a persone, cose e animali a causa delle merci esposte durante l'esercizio dell'attività e le fasi di allestimento e disallestimento, così come dai mezzi in manovra, e/o dall'utilizzo delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione. Comune e organizzatori sono esonerati, inoltre, da ogni responsabilità per danni alle persone, ad animali e alle merci esposte causati da terzi, da atti vandalici, di terrorismo, eventi atmosferici, alluvioni. Il partecipante solleva il Comune e gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi effetto personale, attrezzatura o materiale espositivo, e in genere da ogni responsabilità, diretta, indiretta, anche oggettiva, civile e penale, per danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali) cagionati al partecipante o dal partecipante a terzi. Il partecipante dichiara pertanto di rinunciare a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso che potesse rivendicare in futuro nei confronti del Comune e degli organizzatori in relazione alla sua partecipazione alla manifestazione

Nel caso di transito in ZTL l'espositore è tenuto ad indicare la targa del proprio automezzo perché questo possa essere comunicato all'ufficio competente della Polizia Locale. L'organizzazione non risponde di eventuali multe o sanzioni amministrative a carico degli espositori dovute a inesattezze, dimenticanze o cambio di auto rispetto a quanto indicato nel modulo di partecipazione. Ogni comunicazione di variazione di mezzo e, quindi, di targa, deve avvenire via email a antiquariatovicenza@gmail.com. Non sono accettate comunicazione in altra forma, siano vocali o via sms.

Art. 13 Responsabilità per danni

L'espositore è responsabile, dal suo arrivo all'uscita dalla zona di mercato, nei confronti dell'organizzatore per tutti i danni che per qualsiasi ragione cagionerà direttamente o indirettamente a persone, cose, animali, strutture pubbliche e private, sia per quanto, o per fatto e/o colpa dell'espositore, l'organizzatore dovesse versare per qualsiasi titolo ad altri espositori, visitatori, Comune e da qualsiasi terzo in genere, senza esclusione o limitazione di sorta. A tale fine l'espositore solleva sin d'ora l'organizzatore da qualsiasi rischio risarcitorio dovesse allo stesso pervenire per titoli di cui al presente articolo.

Art. 14 Altre disposizioni

Di fronte ad infrazioni anche di una sola clausola del presente regolamento e di sue eventuali integrazioni, l'organizzatore si riserva il diritto di escludere immediatamente dalla manifestazione l'espositore che sia posto in contravvenzione; in questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto.

Il professionista o l'hobbista escluso dalla manifestazione non potrà essere riammesso alle edizioni successive. L'organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla Mostra Mercato le ditte e gli

hobbisti con i quali o per i quali siano in corso o vi siano state controversie per qualsiasi titolo o ragione. Inoltre, a tutela dell'immagine della Mostra Mercato, questi ultimi hanno la facoltà di non accettare le domande di partecipazione da parte di professionisti ed hobbisti che abbiano a loro carico denunce penali inerenti alla vendita di merce falsa o contraffatta. La scelta di ammissione ed estromissione degli espositori è a insindacabile giudizio degli organizzatori.

Art. 15 Foro competente

L'espositore elegge il proprio domicilio legale in Vicenza, presso la sede dell'organizzatore e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Vicenza.

Art. 16 Regolamento, domanda di partecipazione e promozione

La domanda di partecipazione va compilata in maniera chiara in ogni sua parte e consegnata, ai recapiti indicati nel sito www.antiquariatovicenza.it, entro dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Per gli spuntisti questa deve essere consegnata entro le ore 8.00 della mattina stessa della manifestazione. I posti, a seconda delle disponibilità e degli abbonati presenti, vengono assegnati ad insindacabile giudizio degli organizzatori. Il regolamento e la domanda di partecipazione al mercato dell'antiquariato, del collezionismo e del vintage "Non ho l'età" è disponibile nella sezione "Esporre" del suddetto sito web.

Gli espositori autorizzano gli organizzatori a fotografare e riprendere con materiale cine-televisivo gli stand e gli allestimenti in ogni loro parte ai fini di presentazione e promozione del mercato oggetto del presente regolamento. Le relative riproduzioni possono essere utilizzate senza che venga esercitata alcuna rivalsa nei loro confronti.